COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia –Piazza Marconi 16

Procedura Gestione del canale di segnalazione interna

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione 2
2. Soggetti segnalanti 2
3. Oggetto e contenuto della segnalazione 2
4. Canale di segnalazione interna 4
5. Soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni 4
6. Modalità operative 5
7. Riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti 6
8. Protezione dei dati personali 7
9. Canale di segnalazione esterna e Divulgazione pubblica 7
10. Obblighi informativi 8
11. Divieto di ritorsione e misure di protezione del segnalante 8
12. Sanzioni 10

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente procedura è quello di disciplinare le modalità di gestione del canale di segnalazione interna del Comune di Fiesso d'Artico (il "Comune") in conformità con il Decreto Legislativo 24/2023, in attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. Soggetti segnalanti

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D. Lgs. 24/2023, per persona segnalante si intende *"la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*", per tale intendendosi l'insieme delle "*attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile*".

Le segnalazioni possono essere promosse dai seguenti soggetti, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, co. 3, 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023:
a) dipendenti del Comune assunti a tempo determinato e indeterminato;

b) collaboratori, fornitori e subfornitori e loro dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che a qualsiasi titolo prestano la propria attività presso il Comune, ivi compresi i lavoratori autonomi indicati al capo I della legge 81/2017, nonché i titolari di rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c.;

c) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitate in via di mero fatto, presso il Comune;

d) ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;

e) soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con il Comune non sia ancora iniziato.

Tali soggetti possono effettuare segnalazioni non solo durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche precedentemente, qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, oppure durante il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico qualora le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra Pubblica Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti presso un ente diverso da quello in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso la segnalazione deve essere presentata presso la Pubblica Amministrazione alla quale i fatti si riferiscono ovvero all'ANAC.

I motivi personali che hanno indotto la persona segnalante ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti.

3. Oggetto e contenuto della segnalazione

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a del D. Lgs. 24/2023, con il termine violazioni ci si riferisce a "*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:*
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)".
A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono riguardare i casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni comunali, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali e di sicurezza sul lavoro e le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine ed all'integrità del Comune.
Non sono invece tutelate le segnalazioni che hanno ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione contenga le seguenti informazioni:
- una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il Settore o Servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti, qualora individuabili;
- le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- l'indicazione di eventuali imprese o persone giuridiche coinvolte;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- l'indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti, se conosciute;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.
In particolare, la persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro del *fumus boni iuris* in merito alla fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti segnalati. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Eventuali segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

4. Canale di segnalazione interna

L'Ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, le segnalazioni possono essere:

2.1. Segnalazioni scritte

Il Comune si è dotato di un canale di segnalazione interna attraverso la piattaforma web "WhistleblowingPA", di Whistleblowing Solutions Impresa sociale S.r.l. (la "Piattaforma").

Le segnalazioni dovranno essere preferibilmente inoltrate tramite la Piattaforma al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle stesse e una maggiore tutela della persona segnalante.

L'ente ha attivato, altresì, il seguente indirizzo email dedicato: prevenzionecorruzione@comune.fiessodartico.ve.it cui è possibile inviare le segnalazioni utilizzando l'apposito modulo.

Qualora fossero inviate segnalazioni al Comune all'indirizzo e-mail dedicato, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la Piattaforma.

2.2. Segnalazioni orali

Il segnalante potrà richiedere disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale con l'RPCT, previo appuntamento contattando l'Ufficio Segreteria.

Qualora la segnalazione avvenga in occasione di un incontro in presenza, la segnalazione può essere registrata o verbalizzata previo consenso della persona segnalante. L'eventuale verbale può essere verificato, rettificato e confermato dalla persona segnalante mediante sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'RPCT. Anche in questo caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

5. Soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza ("RPCT") è il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, pertanto è l'unica persona autorizzata ad accedere alla Piattaforma, con facoltà di visionare le segnalazioni e la relativa documentazione. L'RPCT è altresì esclusivamente responsabile della gestione delle segnalazioni che pervengano al Comune attraverso gli altri canali (e-mail dedicata, telefono o incontri di persona).

L'RPCT, per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può essere coadiuvato da soggetti specificatamente individuati con atto organizzativo interno, in conformità all'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 24/2023. I soggetti abilitati alla visione e gestione delle segnalazioni devono essere previamente impegnati alla riservatezza con apposita lettera di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e devono essere selezionati in virtù della loro professionalità e condotta integerrima.

Se la segnalazione viene ricevuta da un soggetto interno al Comune diverso dall'RPCT, la stessa deve essere trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento all'RPCT e l'RPCT invia immediatamente avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante.

Qualora la segnalazione riguardi l'RPCT, la stessa deve essere inviata direttamente all'ANAC, secondo le modalità da quest'ultima stabilite (si veda paragrafo sul "Canale di segnalazione esterna").

6. Modalità operative

In generale, quando l'RPCT riceve una segnalazione, segue la seguente procedura:

a) rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione appena la riceve, comunque **entro sette giorni** dalla data di ricezione. L'RPCT invita altresì la persona segnalante a monitorare la segnalazione nell'area riservata all'interno della Piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni per il tramite della messaggistica integrata nella Piattaforma o con altre modalità definita nell'eventuale incontro in presenza;

c) dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta e fornisce **riscontro entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento. Il riscontro fornito entro tre mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la Piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

6.1 La fase di valutazione preliminare

Successivamente al rilascio della ricevuta di segnalazione, l'RPCT valuta se la segnalazione ricevuta tramite il canale interno sia qualificabile come segnalazione oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023, cioè si riferisca alle violazioni previste dal Decreto, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a).

Al termine di tale prima valutazione, qualora l'RPCT ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023, informa la persona segnalante circa la manifesta inammissibilità della segnalazione.

Diversamente, qualora l'RPCT valuti che la segnalazione non sia manifestamente inammissibile, avvia la fase istruttoria sui fatti segnalati.

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata nei seguenti casi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023;

- contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o di irregolarità lesive dell'integrità della pubblica amministrazione.

6.2 La fase istruttoria e la comunicazione dell'esito

L'RPCT, dopo la valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'ente.

L'RPCT fornisce riscontri periodici alla persona segnalante.

Non spetta all'RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Al termine dell'attività di accertamento, l'RPCT comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- Correzione di processi interni
- Avvio di un procedimento disciplinare
- Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale)
- Archiviazione per mancanza di evidenze.

7. Riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti

L'RPCT svolge l'istruttoria garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'identità della persona coinvolta, dell'identità della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'RPCT non può rivelare l'identità della persona segnalante né qualsiasi altra informazione da cui si possa evincerla, direttamente o indirettamente, senza il previo consenso espresso da parte della stessa persona segnalante. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

In conformità all'art. 12 co. 3, 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.c.;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

-nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità del segnalante potrà essere rivelata e la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari valuta se ricorre o meno la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato. Gravano sui componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto l'RPCT. A tal fine, i componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari che abbiano accesso ai dati relativi alla segnalazione devono essere formalmente autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR ed impegnati alla riservatezza, secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 2 del D. Lgs. 24/2023. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In via generale, l'RPCT informa la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni che ne permetterebbero l'identificazione risulta essere indispensabile.

8. Protezione dei dati personali

Nel rispetto del principio di trasparenza, il Comune ha predisposto un'apposita informativa privacy rivolta a tutti i soggetti che inviano una segnalazione e che è visionabile nella sezione del sito istituzionale dedicata alle segnalazioni nonché accedendo alla piattaforma dedicata.

Per quanto riguarda il principio di minimizzazione, i dati personali che possono essere trattati dall'RPCT sono:

- i dati personali del segnalante richiesti in fase di registrazione (nome, cognome, indirizzo e-mail);

- i dati personali (anche appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali o reati) eventualmente contenuti all'interno della segnalazione, nella misura in cui siano necessari e sufficienti per far sì che la segnalazione risulti circostanziata;

- i dati personali eventualmente comunicati durante la fase istruttoria al fine di integrare la segnalazione.

L'RPCT non raccoglierà, e ove ricevuti non conserverà, dati personali manifestamente non utili per la gestione di una specifica segnalazione.

In relazione al periodo di conservazione, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

9. Canale di segnalazione esterna e Divulgazione pubblica

9.1 Canale di segnalazione esterna

La persona segnalante può adire altresì al canale di segnalazione esterna, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, "ANAC"), laddove sussista una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si evidenzia che l'eventuale inerzia da parte dell'RPCT, sia nel rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, sia nel dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta e fornire riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, costituisce condizione sufficiente affinché la persona segnalante possa rivolgersi all'ANAC.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing .

9.2 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla norma;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Obblighi informativi

Il Comune mette a disposizione informazioni chiare sui canali di segnalazione interna adottati, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Il Comune fornisce altresì informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne presso ANAC.

Il Comune esplicita che le segnalazioni interne dovranno essere preferibilmente inoltrate tramite la Piattaforma al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle stesse e una maggiore tutela della persona segnalante.

Tutte le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico che le qualifica come potenziali persone segnalanti. A tal fine, le informazioni vengono pubblicate in una sezione dedicata del sito istituzionale del Comune.

Il Comune informa tutti i lavoratori che, qualora una segnalazione venga inviata ad un soggetto diverso dall'RPCT, questo deve inoltrare la segnalazione all'RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento ed eliminare la comunicazione. Qualora la segnalazione riguardi l'RPCT, la stessa deve essere inviata direttamente all'ANAC, secondo le modalità da quest'ultima stabilite (si veda paragrafo sul "Canale di segnalazione esterna").

Il Comune si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione, ritenute idonee a divulgare la conoscenza dell'istituto del whistleblowing e a determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.

L'Ufficio Personale, in caso di nuove assunzioni o mobilità esterne provvederà a informare il lavoratore, contestualmente alla consegna del Codice di comportamento del personale del Comune, circa la presente procedura, fornendone copia ovvero indirizzando al file archiviato nei sistemi interni.

11. Divieto di ritorsione e misure di protezione del segnalante

La persona segnalante non può subire atti di ritorsione, non solo nell'ipotesi di segnalazioni interne, ma anche in ipotesi di segnalazioni esterne, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nonché di divulgazione pubblica. In particolare, per quanto concerne il Comune, lo stesso non adotterà atti ritorsivi nei confronti:

- della persona segnalante,

- dei facilitatori;

- delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- dei colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- degli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;

- dell'RPCT, per aver adempiuto a quanto previsto nella presente procedura.

Ai sensi dell'art. 17, co. 4 del D. Lgs. 24/2023, possono rappresentare "ritorsioni" in particolare le seguenti fattispecie:

"a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici."

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le misure stesse sono state poste in essere.

Tuttavia, si evidenzia che tali misure di tutela si applicano alle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità al D. Lgs. 24/2023.

Qualora venisse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. Sanzioni

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.